SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 43**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 21 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1995, n. 39.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a completamento della complessiva riforma dell'ordinamento portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in presenza di eccedenze.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

4. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti della società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

6. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei

lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 5. A tal fine il commissario liquidatore del fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

7. Per il superamento del contenzioso relativo ai trattamenti di fine servizio maturati al 31 gennaio 1990 dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, la gestione del fondo di cui al comma 5 è autorizzata a rimborsare alle compagnie ed ai gruppi portuali medesimi, secondo un piano individuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, la complessiva somma valutata in lire 280 miliardi senza rivalutazioni o altri oneri finanziari. Conseguentemente le somme dovute dall'INPS, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 24 del 19 giugno 1991, a titolo di sgravi degli oneri sociali a favore delle compagnie e gruppi portuali operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, e al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative a periodi contributivi anteriori alla data della predetta pubblicazione, affluiscono alla gestione commissariale, e concorrono alla copertura finanziaria della predetta somma, unitamente alle somme a tale titolo già corrisposte dall'INPS per il complessivo importo valutato in lire 160 miliardi. L'INPS corrispondentemente è autorizzato a compensare, in otto rate annuali di pari importo su tali somme, senza aggravio di rivalutazioni o di altri oneri finanziari, la somma di L. 30.705.765.778 ad esso dovuta dalla gestione del predetto fondo a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali nel triennio 1990-1992. Per le esigenze connesse ai compiti di cui al presente articolo, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede, con decreto, su richiesta motivata del commissario liquidatore, al trasferimento presso il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione del personale già dipendente dal fondo stesso.

8. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

9. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del fondo di cui al comma 5 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione. Qualora gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 370 del 1992, risultino non conformi alla normativa comunitaria in materia, il Governo attiva le procedure per il recupero delle somme erogate alle compagnie e gruppi portuali, unitamente ai relativi interessi legali.

10. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 5.

11. Per l'attuazione dei commi da 1 a 10 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo di cui al comma 5, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi, per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

12. Ai rimborsi di cui al comma 6, relativamente al trattamento di fine rapporto dei dipendenti degli enti portuali ed aziende mezzi meccanici, nonché quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

13. Le somme di cui al comma 12 non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Art. 2.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

3. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislatura portuale, è differito al 1° luglio 1994.

4. Dalla stessa data del 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

Art. 3.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

1. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendono procedere a nuova designazione.».

2. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al punto 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, dell'organizzazione portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

3. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

4. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

5. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista organizzazione portuale e non sia prevista l'istituzione di una autorità portuale, i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei.».

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis.* La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

7. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da

un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale, ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione.».

8. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'autorità portuale e dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione di immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

9. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 *(Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali).* — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina, per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la trasformazione delle organizzazioni portuali in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tal fine provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero alla collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in *leasing*, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Dalla data della trasformazione delle organizzazioni portuali secondo quanto previsto dal comma 2, le autorità portuali subentrano alle stesse organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni e in tutti i rapporti in corso.».

10. La parola «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

11. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 28 febbraio 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titolo V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, ivi comprese, in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, mere prestazioni di lavoro, fino al 31 dicembre 1995;

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali si siano trasformati, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1 devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

6. Le autorità portuali, e dove non istituite, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima, dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali non trasformati nei termini e secondo le modalità di cui al comma 1.».

12. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro. nelle società di cui all'articolo 21.».

13. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le parole: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

14. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Sono altresì abrogati, a partire dal 1° marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1); 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

Art. 4.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 5.

Assistenza alle popolazioni del Ruanda

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di materiali di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda, avvalendosi, per i compiti amministrativi ed operativi, del Comando generale delle capitanerie di porto.

2. Per le finalità del comma 1, è autorizzata nell'anno 1994, la spesa di lire 6.500 milioni, cui si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Le disponibilità di lire 33 miliardi in conto residui del capitolo 2064 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994. viene versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 del medesimo stato di previsione.

Art. 6.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«*4.* Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi a decorrere dal 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 7.
Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria.

Art. 8.
Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

Art. 9.
Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 10.
Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 11.
Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono esserlo negli esercizi 1995 e 1996.

Art. 12.
Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 13.
Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

3. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 14.

Concessione medaglia d'onore ai marittimi uccisi in Algeria

1. Ai marittimi italiani uccisi in data 7 luglio 1994 in Jijel, Algeria, è concessa in via straordinaria, «alla memoria», la medaglia d'onore per lunga navigazione di primo grado «oro» prevista per i marittimi italiani dal decreto luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127, e successive modificazioni.

2. La speciale concessione è corrisposta alle vedove e/o agli orfani ovvero in mancanza al padre e/o alla madre o al maggiore dei fratelli e/o sorelle delle vittime di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune di residenza individua i destinatari della straordinaria concessione e ne comunica le generalità alle autorità marittime competenti per territorio, che provvederanno ad inoltrare al competente ufficio del Ministero dei trasporti e della navigazione la documentazione necessaria per il conferimento della medaglia d'onore per lunga navigazione.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi» sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici,».

2. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

Art. 16.

Acquisto e installazione sistemi di controllo dei metalli radioattivi

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera individuati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro delle finanze, che disciplina altresì le modalità di utilizzazione.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0072

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1995, n. **40.**

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università «La Sapienza» di Roma è autorizzata a rinnovare per due anni, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo

determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i contratti di lavoro a tempo determinato relativi a personale medico in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1993, n. 530, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dai seguenti:

«3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;

3-*bis)* nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario.».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recanti la fissazione delle modalità di determinazione degli organici di ateneo e la conseguente attribuzione alle università della potestà di modifica degli stessi, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, recante la determinazione di un rapporto proporzionale tra posti di ricercatore e posti di professore ordinario in una stessa facoltà. È altresì soppresso l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente i trasferimenti dei professori associati.

3. I professori universitari collocati in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano in ogni caso titolo al versamento da parte delle università, senza rivalsa, degli oneri contributivi relativi al loro trattamento economico.

Art. 3.

1. I contratti di diritto privato a tempo determinato stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a carico del bilancio dell'università, per la copertura degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni dei corsi di laurea e di diploma attivati presso le facoltà universitarie, qualora non sia possibile provvedere in altro modo, possono essere rinnovati nella stessa università per l'anno accademico 1994-1995, a carico ed entro i limiti delle risorse disponibili nell'università medesima.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente a quella di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

2. Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che, previo benestare del competente Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, siano stati assunti dalle istituzioni universitarie, ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, per esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo alla iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette, anche ai fini del regime dei contributi e delle prestazioni previdenziali.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentite le rappresentanze sindacali.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Hanno diritto all'assunzione nei limiti e nei casi indicati ai commi 1 e 2, conservando i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti, i titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto.

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti delle università costituisce giustificato motivo di recesso.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono eccezionalmente ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1994-1995 con provvedimento del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche, in attesa della conclusione di intese bilaterali in materia con i Paesi interessati.

Art. 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Art. 8.

1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari e motivate esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per l'anno accademico 1994-1995.

4. I contributi e le tasse degli studenti iscritti in facoltà, corsi di laurea o di diploma o scuole di specializzazione ubicati in sedi decentrate affluiscono ad appositi capitoli di bilancio dell'università e sono vincolati al funzionamento ed al potenziamento delle attrezzature didattiche e scientifiche, nonché ad ogni altra esigenza dei medesimi facoltà, corsi o scuole.

5. In attesa dell'insediamento della Consulta nazionale sul diritto allo studio universitario e della revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, gli eventuali maggiori introiti derivanti, per l'anno accademico 1994-1995, dall'aumento delle tasse e dei contributi rispetto all'anno precedente sono devoluti, in misura non superiore al 30 per cento, da ciascun ateneo ad interventi diretti ed indiretti a favore degli studenti che si trovino nelle condizioni di merito e di reddito richieste per l'accesso alle borse di studio previste dal citato decreto a favore dei meritevoli e privi di reddito, le cui domande non siano state soddisfatte per carenza dei fondi regionali all'uopo destinati. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147, così come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1994, n. 725. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Dei senati accademici, dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore, dei consigli di facoltà, nonché dei consigli di amministrazione degli enti per il diritto allo studio, fanno parte rappresentanti degli studenti; tali rappresentanti, che non devono essere fuori corso da oltre due anni accademici, sono eletti secondo modalità definite dagli statuti e dai regolamenti delle università.

2. Per le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da rappresentanti degli enti promotori della sede decentrata che concorrono al mantenimento della sede con un contributo annuo stabilito dagli statuti indicati dall'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 245, nonché quelli indicati dagli statuti.

3. Tutti i membri eletti nei diversi organi universitari non possono essere rieletti immediatamente per più di una volta.

4. Le università deliberano i propri statuti e regolamenti, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al presente decreto, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, le università non possono accedere ai finanziamenti oggetto degli accordi di programma di cui alla citata legge n. 537 del 1993 ed al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.

6. L'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, si interpreta nel senso che esso non si applica ai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché ai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano. Gli statuti degli atenei stabiliscono la composizione dei consigli di amministrazione. Sono fatte comunque salve le deliberazioni adottate dai consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione superiore e degli enti di ricerca, nonché dai consigli direttivi degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

7. All'articolo 25, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il consiglio di amministrazione dei predetti organismi istituiti presso le università alle quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate è integrato, qualora già non vi appartengano, da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della provincia e del comune nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché da un rappresentante dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.».

Art. 10.

1. Per l'anno accademico 1994-1995, il provvedimento di nomina dei vincitori di concorso a professore di prima e seconda fascia, nonché le relative prese di servizio, possono adottarsi anche dopo il 31 ottobre 1994 e comunque non oltre il 28 febbraio 1995.

Art. 11.

1. Al fine di rimborsare alle università le somme anticipate per far fronte al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e delle maggiori spese connesse ai contratti stipulati con i lettori di lingua straniera, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a ripartire fra le stesse università, sulla base delle loro documentate richieste, lire 50 miliardi per l'anno 1994 e lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 47,5 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1529 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 12.

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è soppressa la parola: «confermati».

Art. 13.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché, per la stessa materia, quelle recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dall'articolo 5, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dall'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, vanno interpretate nel senso che i provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università restano soggetti ai controlli delle ragionerie regionali dello Stato.

Art. 14.

1. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera *h)* della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purché svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione.

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, non si applicano alle università.

Art. 16.

1. L'istanza di ricusazione di uno o più componenti della commissione esaminatrice da parte dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta nel termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta, il termine decorre dalla sua insorgenza.

2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non può essere dedotto come causa di successiva ricusazione.

3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la commissione esaminatrice sia già stata costituita, il termine di novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

SALVINI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

95G0073

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1995.

Sospensione di un amministratore dalla carica di deputato regionale della Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione in data 13 febbraio 1995, con la quale la procura della Repubblica di Messina ha dato notizia dell'ordinanza di custodia cautelare emessa, in data 6 febbraio 1995, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Messina nei confronti del deputato regionale sig. Paolo Piccione per i reati di cui agli articoli 110, 61 n. 2, 323, comma 2, e 319 del codice penale;

Vista la comunicazione del commissariato dello Stato nella regione Sicilia n. 16/2A2-Ris del 13 febbraio 1995;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra, consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Paolo Piccione;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Paolo Piccione è sospeso dalla carica di deputato regionale della Sicilia a decorrere dal 6 febbraio 1995.

In caso di revoca del suddetto provvedimento giudiziario, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 15 febbraio 1995

Il Presidente: DINI

95A1091

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il comma 3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Vista la delibera del 27 settembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 15, 16 e l'inserimento dell'art. 24 (Norme transitorie) nello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 15, 16 e l'inserimento dell'art. 24 (Norme transitorie) nello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

(Omissis).

Comma 4.

La cessione al pubblico di azioni della società conferitaria di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuata mediante offerta pubblica di vendita.

Art. 15.

Comma 1.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta *una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da*

medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, nella misura determinata dal consiglio d'amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Comma 2

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta altresì il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

Art 16.

Comma 1

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono ricoprire più di tre cariche in organi di società o enti partecipanti direttamente o indirettamente dalla Fondazione, *fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo*

Comma 2.

Qualora i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ricoprano contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società *o enti partecipati*, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione dovranno riversare alla Fondazione stessa l'importo eccedente il doppio del compenso più alto percepito per le predette cariche.

Comma 3.

Le cariche amministrative e di controllo assunte nella Fondazione sono incompatibili con le cariche nella società bancaria conferitaria Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a. e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio.

Art. 24.

La norma di cui al terzo comma dell'art. 16 è operativa ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del tesoro del 26 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 283 del 2 dicembre 1993 Detta norma entra in vigore a far tempo dal 1° giugno 1994, così come dettato dal citato decreto.*

95A0945

DECRETO 8 febbraio 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione in data 17 ottobre 1994 concernente il nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 1.

Costituzione denominazione e durata

1. La Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia, di seguito chiamata anche Fondazione, è la continuazione storica e giuridica della Cassa di risparmio di Gorizia, fondata nel 1831 dal conte Giuseppe della Torre.

2. La Fondazione è regolata dal presente statuto nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e nel titolo terzo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2.

Autonomia e vigilanza

1. La Fondazione, ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, ha autonomia statutaria e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro rispettivamente a norma degli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Art. 3.

Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Gorizia, corso Italia, 110/A.

2. È in facoltà del consiglio di amministrazione stabilire una o più sedi amministrative anche presso altre istituzioni o società.

Art. 4.

Scopi

1. Nella continuità degli scopi originari e con riferimento principale al territorio nel quale ha operato la Cassa di risparmio di Gorizia, la Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità, mantenendo altresì le proprie finalità di assistenza, di beneficienza e di tutela delle categorie sociali più deboli, attraverso le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

Art. 5.

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione nella società conferitaria «Cassa di risparmio di Gorizia S.p.a.» nonché dai cespiti ed attività non conferiti.

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

a) accantonamenti al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumenti di capitale della società conferitaria di cui all'art. 7, comma 2;

b) accantonamenti ad altri eventuali fondi di riserva comunque destinati e denominati;

c) avanzi di gestione non trasferiti ad esercizi successivi e non destinati a finanziare l'attività erogativa;

d) beni mobili ed immobili e qualsiasi altro cespite o utilità oggetto di liberalità effettuate da soggetti pubblici o privati.

3. Delle entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria, una quota è destinata alla riserva di cui all'art. 7, comma 2, nelle misure percentuali previste dallo stesso; le restanti entrate di natura straordinaria, ove non utilizzate per finalità gestionali, sono destinate esclusivamente alla realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte e della sanità.

Art. 6.

Attività della Fondazione

1. Per conseguire gli scopi istituzionali la Fondazione può promuovere, con esclusione della gestione diretta.

l'acquisizione di partecipazioni in società o enti operanti nei settori di intervento di cui al precedente art. 4, escluse quelle comportanti assunzione di responsabilità illimitata, nonché il concorso all'istituzione ed all'amministrazione delle società e degli enti medesimi;

l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, in relazione alla necessità di specializzare le finalità dei singoli settori di intervento;

il coordinamento della propria attività erogativa con quella di società o altri enti, nazionali o internazionali, pubblici o privati, aventi analoghe finalità;

la raccolta, la conservazione, e la gestione di beni quali opere d'arte, collezioni e in genere beni culturali, di valore storico, scientifico e sociale o di interesse ambientale.

2. La Fondazione inoltre realizza le finalità di cui al precedente art. 4 attraverso l'esercizio di un'attività erogativa di beneficenza e di pubblica utilità, sulla base di propri programmi di intervento, ovvero su richiesta diretta dei beneficiari.

3. La Fondazione amministra il proprio patrimonio e lo gestisce secondo i criteri di economicità.

4. La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; essa, invece, può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

5. La Fondazione non può esercitare l'impresa bancaria.

6. La Fondazione può compiere operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di ogni altra impresa, o concorrere alla loro istituzione, purché tali attività siano finalizzate al conseguimento dei suoi scopi o ad esigenze gestionali, esclusa in ogni caso l'assunzione di responsabilità illimitata.

7. La Fondazione può contrarre debiti con ciascuna delle società in cui detiene partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo pari al 10% del proprio patrimonio.

8. Il limite globale massimo di indebitamento, di ricevimento e di prestazione di garanzie non deve superare l'importo pari al 20% del proprio patrimonio.

Art. 7.

Partecipazione al capitale della conferitaria

1. La Fondazione deve mantenere il controllo sulla propria conferitaria Cassa di risparmio di Gorizia S.p.a. attraverso la costante disponibilità del numero di voti necessari per poter svolgere nell'assemblea ordinaria un'influenza dominante, ai sensi di legge.

La Fondazione esercita i poteri di azionista della società conferitaria, sulla base di indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione.

2. La Fondazione accantona ad apposita riserva, finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società conferitaria, una quota dei proventi e delle rendite derivanti dalla partecipazione nella società medesima, determinandola in misura congrua al valore della partecipazione tempo per tempo posseduta e comunque in misura non inferiore al 25% dei proventi e delle rendite stessi.

L'accantonamento al fondo di riserva di cui sopra può essere ridotto, con decisione del consiglio di amministrazione, ad una quota non inferiore al 15% dei suddetti proventi e rendite qualora l'importo della riserva stessa abbia eguagliato il valore della partecipazione nella società conferitaria desumibile dall'ultimo bilancio approvato dalla stessa.

La riserva deve essere investita esclusivamente in titoli della conferitaria ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

3. L'acquisto o la cessione da parte della Fondazione di azioni della conferitaria devono avvenire in conformità di quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Ai fini della determinazione del prezzo di cessione delle azioni si terrà conto, oltre che della consistenza patrimoniale dell'azienda e della sua capacità di reddito, anche delle condizioni di mercato e dell'esigenza di diffondere l'azionariato.

4. Nell'ipotesi di aumenti di capitale della società conferitaria con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il sovrapprezzo sarà determinato secondo gli stessi criteri di cui al comma precedente e nel rispetto dell'art 2441 del codice civile

Art. 8.

Finanziamento delle attività

1. La Fondazione provvede al finanziamento delle attività di cui agli articoli 6 e 7 con:

a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione e dall'amministrazione del proprio patrimonio detratte le spese di funzionamento, gli accantonamenti ai fondi di riserva e l'erogazione di cui al successivo comma 2;

b) gli avanzi di gestione ed eventuali liberalità non destinate ad incremento patrimoniale.

2. La Fondazione, attraverso l'erogazione di una quota pari ad un quindicesimo dei proventi di cui al primo comma, lettera *a)*, detratte le spese di funzionamento e l'accantonamento al fondo di riserva di cui all'art. 7, comma 2, contribuisce al perseguimento dell'interesse pubblico di solidarietà sociale in base all'art 15 della legge-quadro 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 9.

Organi statutari

1. Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei sindaci;

il segretario generale.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri.

2. Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.

3. I consiglieri sono nominati:

due dal presidente della provincia di Gorizia;

due dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia;

due dal sindaco del comune di Gorizia;

uno dal sindaco del comune di Monfalcone.

4. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio, devono essere in possesso di riscontrabili requisiti di competenza e di professionalità nonché di quelli indicati dalla legge per gli esponenti degli enti creditizi, durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

5. La nomina a componente del consiglio di amministrazione non comporta rappresentanza degli enti o dei soggetti dai quali essa proviene.

6. Alla scadenza del mandato i componenti del consiglio di amministrazione non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso il termine di proroga detti componenti devono intendersi decaduti.

7. La carica di componente del consiglio di amministrazione della Fondazione non è compatibile con quella di componente di organi amministrativi o di controllo della società conferitaria e delle società ed enti che con quest'ultima dovessero comporre un gruppo creditizio.

8. I componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire più di quattro cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

9. Non possono ricoprire la carica di componente del consiglio di amministrazione e, se nominati decadono, coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione e delle sue società partecipate, della società conferitaria o di società da quest'ultima partecipate.

10 Nei casi previsti nel comma che precede o nel caso in cui i requisiti di cui al precedente quarto comma non sussistano al momento della nomina, la decadenza opera, immediatamente, con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

11. I componenti del consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, durano parimenti in carica per il periodo previsto nei precedenti comma 2 e 4 con decorrenza dalla data di assunzione della carica medesima.

12. Ai componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui all'art 2392 del codice civile.

Art. 11.

Adunanze e modalità di convocazione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce di regola ogni due mesi presso la sede della Fondazione od altrove, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre consiglieri o il collegio dei sindaci, indicando gli argomenti su cui deliberare.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telegrafica od in altra forma, senza rispettare il suddetto termine.

Art. 12.

Svolgimento delle adunanze

1. Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

2. Alle riunioni partecipa il segretario generale, o in sua assenza od impedimento, chi lo sostituisce.

3. Le sedute sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi sostituisce il presidente a norma del presente statuto.

4. Per la validità delle deliberazioni, salvo diversa previsione del presente statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Per le votazioni si procede a dichiarazione palese. Le votazioni relative ad elezione o designazione a cariche, nonché quelle comunque riguardanti componenti del consiglio di amministrazione, si effettuano sempre per scheda segreta, salvo che avvengano per unanime acclamazione; la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si riterrà comunque respinta.

6. Quando il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta segreta, funge da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

7. Il consigliere che non interviene alle sedute del consiglio di amministrazione per tre volte consecutive, senza motivi di legittimo impedimento, decade dall'ufficio ed il presidente assumerà le opportune iniziative per la sua sostituzione.

8. Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato nel quadriennio successivo.

9. I verbali delle adunanze sono redatti dal segretario delle singole adunanze, il quale li firma unitamente a chi ha presieduto.

Art 13

Poteri del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione ed alla sorveglianza sul funzionamento della Fondazione al fine del perseguimento degli scopi istituzionali e della difesa del valore del patrimonio della stessa.

2. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vice presidente, a singoli consiglieri e al segretario generale, determinando i limiti della delega.

3. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al consiglio secondo le modalità da questo fissate.

4. Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

la modifica dello statuto da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti in materia con la maggioranza di due terzi, arrotondata alla unità superiore, dei componenti in carica;

le determinazioni degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

la nomina del presidente e del vice presidente;

la dichiarazione di decadenza di consiglieri e sindaci ove prevista;

la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

la nomina e la revoca del segretario generale e dell'eventuale vice segretario generale;

la costituzione di commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione, la durata, ed i compensi per i componenti esterni;

l'acquisto, la vendita e la donazione di immobili e di beni mobili registrati;

l'assunzione e dismissione di partecipazioni, le loro modificazioni anche di natura statutaria, nonché le deliberazioni sui relativi bilanci;

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse, da effettuarsi a norma di legge, con la maggioranza di due terzi arrotondata alla unità superiore dei componenti in carica;

l'acquisto, la cessione e la rinuncia al diritto di opzione relativamente a partecipazioni diverse da quelle di cui al punto precedente;

la determinazione degli indirizzi in base ai quali la Fondazione esercita i poteri di azionista;

la determinazione formale o convenzionale di patti ed accordi in genere relativi alla amministrazione di società partecipate;

la designazione e nomina di amministratori e sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

la predisposizione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi e disavanzi di esercizio;

le variazioni del bilancio preventivo;

la determinazione delle iniziative, per il conseguimento delle finalità istituzionali, nonché i criteri e le modalità per le relative erogazioni.

Art. 14.

Il presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione delle cui riunioni stabilisce l'ordine del giorno, svolge compiti d'impulso sull'attività del predetto organo provvedendo alla esecuzione delle deliberazioni da esso assunte, vigila sull'andamento generale della Fondazione nonché sul conseguimento delle finalità istituzionali.

3. In situazioni di urgenza improrogabile, sentito il segretario generale e con immediata efficacia anche nei confronti dei terzi, il presidente può adottare provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni, dei quali deve riferire al consiglio nella prima adunanza successiva.

4. In caso di assenza od impedimento del presidente, le funzioni di questi previste dal presente statuto sono adempiute dal vice presidente ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere anziano.

5. Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio di amministrazione; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

6. Il presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero, con il parere favorevole del consiglio, in via continuativa ed anche per categorie di atti.

7. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente medesimo.

Art. 15.

Il collegio dei sindaci

1. Presso la Fondazione funziona un collegio dei sindaci composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

2. I sindaci sono nominati: due dal presidente della provincia di Gorizia, uno dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia; dei membri nominati almeno due devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, quando attivato, nel registro dei revisori contabili.

3. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso gli enti creditizi, durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

4. Alla scadenza del mandato i componenti del collegio dei sindaci non sostituiti o non confermati sono prorogati in base alla normativa vigente. Decorso il termine di proroga, detti componenti devono intendersi decaduti.

5. La qualità di sindaco non è compatibile con quella di componente di organi amministrativi o di controllo della società conferitaria e delle società ed enti che con quest'ultima dovessero comporre un gruppo creditizio, nonché con quella di dipendente di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

I componenti del collegio dei sindaci non possono ricoprire più di quattro cariche in organi di società od enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione.

6. All'atto dell'insediamento, il collegio dei sindaci delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare separatamente l'uno dall'altro.

7. Il sindaco più anziano di carica fra quelli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti ovvero, quando attivato, nel registro dei revisori contabili, e in caso di pari anzianità di carica, il più anziano di età, assume la presidenza del collegio.

8. I sindaci devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

9. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni trimestre e le loro deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio dei sindaci o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione, si dovrà provvedere alla sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

11. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

12. Coloro che in qualsiasi momento vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dal presente statuto decadono dalla carica In tutti i casi in cui è prevista, la decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

13. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o altre cause, lo stesso ente o soggetto che ha nominato il sindaco cessato dalla carica provvede alla sua sostituzione. Il sindaco nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello sostituito.

Art. 16.

Indennità di carica e rimborsi spese

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, una medaglia di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

2. La misura dei compensi annui e delle medaglie di presenza è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio dei sindaci.

3. Qualora i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci ricoprano contemporaneamente cariche negli organi amministrativi e di controllo di società partecipate direttamente o indirettamente dalla Fondazione per le quali percepiscano una remunerazione annua, l'importo eccedente il doppio del compenso più alto percepito per le predette cariche dovrà essere riversato alla Fondazione medesima. In tale calcolo non si tiene conto delle medaglie di presenza alle quali gli interessati mantengono sempre e in ogni caso il diritto alla percezione.

Art. 17

Il segretario generale

1. Al segretario generale compete il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione. In particolare, il segretario generale:

interviene con funzioni consultive e propositive alle riunioni del consiglio di amministrazione e può anche intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive;

è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;

provvede ad istruire gli affari e a sottoporli alle delibere del consiglio o al presidente, nei casi previsti dallo statuto, e fa eseguire le deliberazioni stesse;

firma la corrispondenza nonché gli atti e i documenti di sua competenza che riguardano la Fondazione, tali funzioni possono essere delegate dal segretario generale, anche in via continuativa, a dipendenti;

compie inoltre ogni atto per il quale abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione

2. In caso di assenza od impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni il vice segretario, ove esistente, o un altro dipendente all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

3 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.

4 Le funzioni del segretario generale ed i compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione

Art. 18

Bilanci

1. L'esercizio ha inizio il 1° ottobre e si chiude il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Entro il mese di maggio di ogni anno, ovvero entro il successivo mese di luglio se la società conferitaria ovvero altre società partecipate si avvalgono della possibilità di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 del codice civile, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente che cura la predisposizione del progetto, approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo

3. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate al finanziamento delle attività di cui al precedente art 8.

4 Entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio, sentita la relazione del collegio dei sindaci, il presidente sottopone per l'approvazione al consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo predisposto dal segretario generale almeno trenta giorni prima della approvazione e depositato presso la sede della Fondazione. Il bilancio deve essere trasmesso al collegio dei sindaci con la relazione del presidente, per le osservazioni di propria competenza, almeno quindici giorni prima dell'adunanza fissata per l'approvazione.

5. Il bilancio consuntivo è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione che accompagna il bilancio illustra l'andamento della gestione e la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Deve altresì dare specificatamente atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, del presente statuto.

6. I bilanci approvati dal consiglio devono essere inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione Devono altresì essere inviate al Ministero del tesoro, entro il predetto termine, le eventuali variazioni al bilancio preventivo approvate dal consiglio nel corso dell'esercizio, in base all'art. 13.

Art. 19.

Liquidazione

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto secondo gli scopi statutari e con la procedura prevista dalla legge.

95A0944

DECRETO 8 febbraio 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza;

Vista la delibera del 20 ottobre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 9 e 13 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli articoli 9 e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 9.

(Omissis).

Comma 3.

Sono di esclusiva competenza del consiglio e non possono essere delegate, oltre le materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti:

(Omissis).

la determinazione dei criteri e delle modalità delle erogazioni annuali da effettuarsi per il perseguimento degli scopi istituzionali;

la determinazione della misura e delle modalità di erogazione dei compensi annui e delle medaglie di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 13.

Comma 1.

Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione ovvero del collegio sindacale, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, *anche in misura forfettaria,* delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Comma 2.

La misura dei compensi annui e della medaglia di presenza è determinata *dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.*

(Omissis).

95A0946

DECRETO 13 febbraio 1995.

Determinazione delle condizioni e modalità dei mutui da contrarsi dai comuni del Belice e della Sicilia occidentale, ai sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 505, recante provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali;

Visto, in particolare, l'art. 6 della predetta legge, in virtù del quale «per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata, nonché delle opere di competenza locale, nella zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e in quelle della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, i comuni interessati sono autorizzati a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, nel complessivo limite di 200 miliardi per l'anno 1993, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a carico dello Stato»;

Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici n. 355 in data 28 gennaio 1994 e n. 677 in data 18 giugno 1994, con i quali a norma del comma 3 del citato art. 6 della legge n. 505/1992, il predetto importo di lire 200 miliardi è stato ripartito quanto a lire 10 miliardi, fra i comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino e, quanto a lire 190 miliardi fra i comuni del Belice;

Visto l'art. 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con legge 19 luglio 1993, n. 236, a norma del quale la Cassa depositi e prestiti deve intendersi compresa tra gli istituti di credito speciale o sezioni autonome autorizzati, di cui al ripetuto art. 6 della legge n. 505/1992;

Visto l'art. 46, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, che ha prorogato sino al 31 dicembre 1995 l'autorizzazione a contrarre i mutui di cui sopra;

Ritenuta la necessità di individuare gli enti creditizi autorizzati a concedere detti mutui e di determinare le condizioni e le modalità di ammortamento dei mutui stessi;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di mutuo di cui all'art. 6 della legge 23 dicembre 1992, n. 505, possono essere attivate con tutti gli enti esercenti l'attività bancaria di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e con la Cassa depositi e prestiti.

I relativi contratti saranno trasmessi, in copia conforme, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Servizio IV, entro quarantacinque giorni dalla stipulazione. Allo stesso Ministero sarà inoltre trasmessa copia conforme delle quietanze attestanti l'avvenuta erogazione dei mutui.

Art. 2.

I mutui, stipulati a tasso fisso o variabile, avranno durata decennale e saranno regolati al tasso di riferimento stabilito per i mutui degli enti locali.

Art. 3.

L'ammortamento dei mutui avrà luogo nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 6 della legge n. 505/1992 sopracitata.

Le rate di ammortamento saranno corrisposte agli enti mutuanti dal Ministero del tesoro, in via posticipata, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata dei mutui. A tal fine gli enti mutuanti trasmetteranno al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro -

Servizio IV, le richieste di pagamento delle rate, almeno sessanta giorni prima della scadenza, specificando gli elementi che compongono ciascuna rata (capitale, interessi, tasso utilizzato). In caso di inosservanza di detto termine, sarà corrisposta una rata di ammontare pari a quello della rata precedente, salvo conguaglio senza interessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0901

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Toscana e l'Umbria n. 2407 del 25 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Siena;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Toscana:

conservatoria dei registri immobiliari di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0890

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/9927 del 26 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'assenza di tutto il personale in organico alla predetta conservatoria verificatosi il 12 novembre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 12 NOVEMBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0891

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0892

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8561 del 27 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8652 del 27 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cremona;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0893

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Lombardia n. 2/4/8650 del 27 ottobre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0894

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Chieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 8766 del 23 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Chieti;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Abruzzo:

conservatoria dei registri immobiliari di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0895

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10976 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Genova;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 10 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 10 OTTOBRE 1994

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0896

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Velletri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Lazio, l'Abruzzo e il Molise n. 9090 del 29 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Velletri;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 24 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 24 OTTOBRE 1994

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Velletri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0897

DECRETO 23 gennaio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 10975 del 18 novembre 1994 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 14 ottobre 1994;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 14 OTTOBRE 1994

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1995

p. *Il direttore generale:* COLICA

95A0898

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 11 gennaio 1995

Tariffe promozionali per la diffusione delle prestazioni di fonia avanzata rese disponibili, nell'ambito del servizio telefonico, dall'evoluzione tecnologica.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 concernente l'approvazione del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visti i decreti ministeriali 27 aprile 1990, concernenti rispettivamente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni relative alle comunicazioni telefoniche, nazionali ed internazionali, in servizio automatico con addebito al chiamato (numero verde), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, ed in particolare l'art. 22;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1994, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1994, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche internazionali;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1994 concernente l'approvazione delle tariffe ridotte per elevati volumi di traffico svolto sulla rete pubblica di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994;

Riconosciuta l'utilità di individuare tariffe promozionali per la diffusione delle prestazioni di fonia avanzata rese disponibili, nell'ambito del servizio telefonico, dall'evoluzione tecnologica;

Decreta:

Art. 1.

1. Compatibilmente con le disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, è consentito agli utenti di categoria affari, di cui al comma 2, l'abbonamento a condizioni promozionali, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle prestazioni di fonia avanzata, rese disponibili su rete pubblica commutata.

2. Esclusivamente all'utenza che sottoscrive l'abbonamento per il servizio di addebito automatico al chiamato e per collegamenti della rete pubblica commutata in uso ad uno o più abbonati che risultano configurati in gruppo chiuso d'utente nazionale, internazionale ovvero nazionale e internazionale (CUG), di cui ai decreti ministeriali 27 aprile 1990 e 22 giugno 1994, citati nelle premesse, è consentito l'abbonamento, per un periodo di durata non inferiore ad un mese, alle prestazioni di fonia avanzata di cui alla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e compatibilmente con le disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, è consentito agli utenti di categoria affari, in via promozionale, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato, di cui ai decreti ministeriali 27 aprile 1990 citati nelle premesse, secondo una delle tre seguenti modalità, definita in sede contrattuale dall'abbonato al servizio (utente chiamato):

addebito totale al chiamato;
addebito con ripartizione a quota fissa;
addebito con ripartizione a tempo.

4. Compatibilmente con le disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio, è consentito, in via promozionale, per un periodo non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'abbonamento temporaneo al servizio di addebito automatico al chiamato delle comunicazioni nazionali, di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1990 citato nelle premesse, per periodi di durata non inferiore ad un mese.

Art. 2.

1. I contributi e i canoni dovuti dall'abbonato aderente alle prestazioni di fonia avanzata, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, sono stabiliti nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Per l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato nelle tre modalità di cui al comma 3 dell'art. 1 si applicano i contributi e i canoni previsti dai decreti 27 aprile 1990 citati nelle premesse; per il traffico si applicano i criteri di cui alla lettera *B* delle disposizioni particolari della tabella allegata.

3. Per gli abbonamenti di cui al comma 4 dell'art. 1 si applicano i contributi e canoni definiti dal decreto ministeriale 27 aprile 1990 citato nelle premesse.

4. Per il traffico si applicano le tariffe per le comunicazioni previste dalle norme in vigore per la rete pubblica commutata di cui ai decreti 27 aprile 1990, 16 marzo 1994, 17 marzo 1994 e 22 giugno 1994 citati nelle premesse.

5. La Società concessionaria per i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico invia, ogni sei mesi, un'apposita relazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sull'andamento degli abbonamenti a condizioni promozionali alle prestazioni di fonia avanzata e dei relativi introiti.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 1995

Il Ministro: TATARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1995
Registro n. 2 Poste, foglio n. 284

TABELLA

CONTRIBUTI E CANONI PER LE PRESTAZIONI DI FONIA AVANZATA DELLA RETE PUBBLICA COMMUTATA

TIPO DI PRESTAZIONE	Contributo (lire)	Canone mensile (lire)
a) Multidestinazione delle chiamate (1)	50.000	—
per ciascuna combinazione codice numerico identificativo/numerazione nazionale d'utente (nel seguito postazione)	100.000	45.000
a1) Instradamento su base «area» (2)	—	—
per ogni opzione di instradamento su base «area»	—	60.000
a2) Instradamento su base «giorno della settimana»	150.000	—
per ogni opzione di instradamento su base «giorno della settimana»	—	60.000
a3) Instradamento su base «giorno dell'anno»	150.000	—
per ogni opzione di instradamento su base «giorno dell'anno»	—	60.000
a4) Instradamento su base «giorno festivo»	150.000	—
per ogni opzione di instradamento su base «giorno festivo»	—	60.000
a5) Instradamento su base «ora del giorno»	150.000	—
per ogni opzione di instradamento su base «ora del giorno»	—	60.000
a6) Instradamento su base «percentuale»	150.000	—
per ogni opzione di instradamento su base «percentuale»	—	60.000
a7) Instradamento su base «post-selezione»	150.000	—
per ogni opzione di instradamento su base «post-selezione»	—	60.000
b) Instradamento per emergenza su base «richiesta» (3)	150.000	—
per ogni opzione di instradamento su base «richiesta»	—	60.000
c) Parzializzazione delle aree chiamanti	150.000	—
per ogni configurazione prevista	—	60.000
d) Messa in attesa delle chiamate (4)	500.000	—
per ogni postazione equipaggiata	—	500.000
per ogni posizione di memoria in coda	—	100.000
e) Scelta del numero mnemonico	—	100.000
f) Reinstradamento su occupato	500 000	—
per ogni terminazione reinstradata definita nel piano di instradamento	—	100.000
g) Accesso telefonico a presidio centralizzato (5)	500.000	100.000
h) Chiamate a corrispondenti abituali (6)	—	—
Prima tabella di numerazione (a 3 o 4 cifre)	—	—
Tabelle di numerazione aggiuntive (a 3 cifre)	500.000	100.000
i) Sottogruppo chiuso d'utenti	500.000	100.000
l) Blocco selettivo di chiamate esterne al gruppo	500.000	100.000
m) Blocco selettivo di chiamate interne al gruppo	500.000	100.000
n) Instradamento variabile per posto operatore	500.000	100.000
o) Chiamate con codice di autorizzazione (7)	500.000	—
comprensivo di 10 codici	—	60.000
per ogni ulteriore codice	—	5.000
p) Trasferimento di chiamata (8)	500.000	—
comprensivo di 10 codici	—	60.000
per ogni ulteriore codice	—	5.000
q) Accesso da remoto (9)	500.000	—
comprensivo di 10 codici	—	60.000
per ogni ulteriore codice	—	5.000
r) Documentazione mensile del traffico (10)	—	20.000
s) Conteggio in tempo reale delle chiamate (11)	—	—
per l'assegnazione del primo codice	200.000	100.000
per l'assegnazione di ogni ulteriore codice fino ad un massimo di 10	100.000	55.000
per l'attivazione, su richiesta dell'abbonato, di un evento di «Conteggio in tempo reale delle chiamate» (attivazione di uno o più codici):		

Durata dell'evento.	Quota fissa	Quota per codice	Canone mensile (lire)
1/2 ora	250.000	45.000	—
1 ora	400.000	65.000	—
2 ore	600.000	100.000	—
3 ore	900.000	145.000	—
superiore a 3 ore fino a 24	1.500.000	225.000	—

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

(1) Per i nuovi abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato che sottoscrivono contestualmente l'abbonamento alla prestazione di «multidestinazione delle chiamate», si applicano unicamente i contributi previsti al punto *a)* della presente tabella.

Per gli abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato con una sola combinazione codice numerico identificativo/numerazione nazionale d'utente (postazione), che sottoscrivono l'abbonamento alla prestazione di «multidestinazione delle chiamate», si applica il contributo di L. 100.000 per ciascuna postazione oltre la prima.

I canoni previsti per la prestazione di «multidestinazione delle chiamate» sono sostitutivi rispetto a quelli previsti per l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato.

Gli abbonati alla prestazione di «multidestinazione delle chiamate» sono tenuti a definire un proprio piano di instradamento delle comunicazioni secondo una o più delle modalità previste dal punto *a*1) al punto *a*7) della presente tabella.

(2) La prestazione di «instradamento su base area» non è disponibile per gli utenti abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato delle comunicazioni internazionali.

(3) L'abbonato alla prestazione di cui al punto *b)* è tenuto a sottoscrivere l'abbonamento alla prestazione di cui al punto *g)* della presente tabella.

(4) Per ciascuna chiamata messa in attesa di cui al punto *d)*, il relativo tempo di attesa viene tassato con la tariffa interurbana dello scaglione settoriale di distanza in vigore per le comunicazioni telefoniche teleselettive ed addebitato al chiamato e/o al chiamante in funzione della prestazione di addebito sottoscritta dall'utente chiamato.

(5) L'abbonato alla prestazione di cui al punto *g)* è tenuto a corrispondere una quota pari a L. 100.000 per ogni intervento del presidio centralizzato richiesto.

(6) È consentito l'abbonamento alla prestazione di cui al punto *h)* con tabelle di numerazione aggiuntive solo se la prima tabella di numerazione richiesta dall'abbonato è a 4 cifre.

(7) Le chiamate con codice di autorizzazione di cui al punto *o)* vengono addebitate secondo le tariffe in vigore per il traffico dello specifico servizio richiesto, più una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per ogni chiamata.

(8) Le chiamate trasferite di cui al punto *p)* vengono addebitate secondo le tariffe in vigore per il traffico dello specifico servizio richiesto, più una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per ogni procedura di attivazione o di disattivazione.

(9) Ogni comunicazione da remoto di cui al punto *q)* viene addebitata all'abbonato secondo quanto stabilito dalle norme in vigore per il servizio di addebito automatico al chiamato di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1990, citato nelle premesse, più una quota fissa aggiuntiva pari a L. 300 per chiamata.

Le chiamate trasferite e da remoto di cui ai punti *p)* e *q)* sono sempre considerate chiamate interne al gruppo.

(10) Il canone previsto per la prestazione di cui al punto *r)* è comprensivo delle prime 1.000 conversazioni documentate, è previsto inoltre il pagamento di una quota fissa pari a L. 10 per ogni conversazione documentata oltre le prime 1.000.

(11) La prestazione di «conteggio in tempo reale delle chiamate» è fornita esclusivamente agli utenti abbonati al servizio di addebito automatico al chiamato delle comunicazioni nazionali con ripartizione a quota fissa.

I contributi e i canoni previsti per l'abbonamento alla prestazione di «conteggio in tempo reale delle chiamate» sono sostitutivi rispetto a quelli previsti per l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato.

Per ciascuna comunicazione effettuata da un utente della rete pubblica verso un codice di «conteggio in tempo reale delle chiamate» durante l'attivazione di un evento e terminata su un messaggio fonico preregistrato, viene addebitata all'utente chiamante una quota pari ad uno scatto di contatore.

A) Per ogni variazione delle modalità di espletamento delle prestazioni di cui alla presente tabella, derivante da richiesta dell'abbonato, è dovuto il contributo di L. 100.000.

B) L'addebito relativo a ciascuna comunicazione destinata agli utenti che sottoscrivano l'abbonamento al servizio di addebito automatico al chiamato viene ripartito tra l'utente chiamato (abbonato al servizio) e l'utente chiamante secondo una delle tre seguenti modalità, definita in sede contrattuale dall'abbonato al servizio (utente chiamato):

addebito totale al chiamato secondo le tariffe per le comunicazioni di cui alla tabella *B)* dei decreti ministeriali 27 aprile 1990 citati nelle premesse;

addebito con ripartizione a quota fissa:

al chiamante uno scatto;

al chiamato le tariffe per le comunicazioni di cui al punto *B)* della tabella allegata ai decreti ministeriali 27 aprile 1990 citati nelle premesse, detratto l'addebito al chiamante;

addebito con ripartizione a tempo:

al chiamante la tariffa interurbana settoriale;

al chiamato le tariffe delle comunicazioni di cui al punto *B)* della tabella allegata ai decreti ministeriali 27 aprile 1990 citati nelle premesse, detratto l'addebito al chiamante.

È cura del gestore della rete dare adeguata informativa all'utenza, tramite avvisi a mezzo stampa o messaggi da inserire nella bolletta telefonica, circa le suddette modalità di addebito all'utente chiamante e le relative numerazioni di accesso.

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
TATARELLA

95A1097

CIRCOLARI

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 9 febbraio 1995, n. **AIPA/CR/8.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 31 gennaio 1995, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato

e per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, nell'adunanza del 27 gennaio 1995, ha deliberato una nuova integrazione al primo elenco delle società di monitoraggio allegato alla circolare 28 ottobre 1994 n. AIPA/CR/7 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1994, selezionate sulla base di criteri oggettivi — predeterminati dalla medesima Autorità — come precisato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 39/93 e specificate nell'allegato 1.

Tale elenco è, peraltro, suscettibile di ulteriori integrazioni e modificazioni e, allo stato, costituisce la base di riferimento per l'eventuale attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere direttamente al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate.

Il presidente: REY

ALLEGATO

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 31 GENNAIO 1995, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO. (Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39).

Coopers & Lybrand - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 Milano;

Criteia - Consorzio Informatico di progettazione monitoraggio ed auditing - Via del Pozzetto, 105 - 00187 Roma;

Etnoteam S.p.a. - Via Adelaide Bono Cairoli, 34 - 21127 Milano;

Nolan, Norton Italia S.r.l. - Corso Italia, 6 - 20122 Milano;

Peat Marwick Consultant S.r.l. - Via Sardegna, 40 - 00187 Roma;

Price Waterhouse Management Consultant - Corso d'Italia, 39 - 00198 Roma;

Protos - Via Einaudi, 15 - 20126 Milano;

P.R.S. Planning Ricerche e Studi - Via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma;

Società Italiana di Monitoraggio S.p.a. - Via XX Settembre, 1 - 00187 Roma;

S.T.S. Studi Tecnologie Sistemi - Via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma

95A0959

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante: «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo».

Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, recante «Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994.

95A1147

Mancata conversione del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università».

Il decreto-legge 22 dicembre 1994, n 697, recante: «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 298 del 22 dicembre 1994.

95A1148

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/19607.XVJ(562) del 22 dicembre 1994 i manufatti esplosivi denominati:

Canister cilindrico a fumo bianco 60 × 53,6;

Canister cilindrico a fumo bianco 55 × 73,6;

Canister cilindrico a fumo bianco 89,5 × 73,9;

Canister cilindrico a fumo bianco 90,5 × 75,18;

Canister cilindrico a fumo bianco 86,5 × 88,5;

Canister cilindrico a fumo bianco 120 × 91;

Canister cilindrico a fumo bianco 119,9 × 114,3;

Canister conico a fumo bianco,

che la società Simmel difesa S.p a. intende importare o produrre presso il proprio stabilimento di Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15941.XVJ(594) del 22 dicembre 1994 i manufatti esplosivi denominati:

«testa di guerra Aster»;

«testa di guerra Aster senza DSA»,

appartenenti al missile «Aster» che la società BPD difesa e spazio intende produrre presso il proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14228 XV.J(572) del 22 dicembre 1994 il manufatto esplosivo denominato: «Capsula PA 510 per spolette meccaniche a tempo e percussione per colpi d'artiglieria terrestre» conforme al disegno n. 0000997, che la soc. Simmel difesa S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo *B* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17160 XV.J(628) del 2 gennaio 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta meccanica a tempo e percussione per colpi d'artiglieria terrestre, denominata MZ 94, (conforme al disegno n. SR0036)», che la soc. Simmel difesa S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento di San Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo *A* dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0938

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.17148.XVJ(640) del 16 dicembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Nettuno 2», che la ditta Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17152.XVJ(636) del 16 dicembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Giove 2», che la ditta Martarello S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17153.XVJ(635) del 16 dicembre 1994 l'artificio pirotecnico denominato: «Jumbo 2», che la ditta Martarello S r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Arquà Polesine (Rovigo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A0939

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 febbraio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1597,78
ECU	2034,45
Marco tedesco	1083,24
Franco francese	311,34
Lira sterlina	2530,40
Fiorino olandese	966,18
Franco belga	52,589
Peseta spagnola	12.408
Corona danese	274,27
Lira irlandese	2520,18
Dracma greca	6,879
Escudo portoghese	10,451
Dollaro canadese	1138,18
Yen giapponese	16,455
Franco svizzero	1280,27
Scellino austriaco	153,90
Corona norvegese	246,42
Corona svedese	219,04
Marco finlandese	349,39
Dollaro australiano	1178,68

95A1156

FERROVIE DELLO STATO - S.p.a.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 21 gennaio 1995, è pagabile presso le banche sottoindicate, la quarta cedola d'interesse relativa al trimestre 21 ottobre 1994-21 gennaio 1995 del prestito obbligazionario 1994/2004, indicizzato, di nominali lire 1 000 miliardi, nella misura del 2,25%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p a. - Banco di Napoli S p.a - Banco di Sicilia S p.a. - Banco di Sardegna S.p.a - Monte dei Paschi di Siena - Credito Italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S p a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p a - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a - Banca nazionale dell'agricoltura S p a - Cassa di risparmio delle province lombarde S p a - Credito romagnolo S p a - Banca Fideuram - Banca popolare di Sondrio S r.l. - Credito artigiano S.p a.

Si comunica inoltre che

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la quinta cedola, pagabile dal 21 aprile 1995, resta fissato nella misura del 2,35%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) La quotazione del RIBOR sarà rilevata dalle pubblicazioni effettuate a cura ATIC-MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente RIBO), nonché sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale Tali interessi verranno determinati utilizzando il tasso trimestrale equivalente calcolato secondo la seguente formula, maggiorato dello 0,10% e arrotondato allo 0,05% più vicino.

$$T = (RIBOR + 1)^{0,25} \quad 1$$

dove T è il tasso trimestrale equivalente e RIBOR è quello rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola (21 gennaio, 21 aprile, 21 luglio e 21 ottobre).

95A1101

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento di due società cooperative

Con provvedimento n 9434, in data 25 novembre 1994, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art 2544 del codice civile, della società cooperativa «Pegaso a r.l.», con sede nel comune di Cogne (Aosta), costituita con atto a rogito del notaio Marcoz Guido, in data 9 luglio 1985 e iscritta al n 4027 del registro delle imprese del tribunale di Aosta

Con lo stesso provvedimento è stato nominato commissario liquidatore la sig.ra Bionaz Enrica, residente in Aosta, località Porossan, frazione Roppoz n 35.

Con provvedimento n 9435, in data 25 novembre 1994, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art 2544 del codice civile, della società cooperativa «Meccanizzazione agricola Perrière a r.l.», con sede nel comune di Saint-Vincent (Aosta), costituita con atto a rogito del notaio Bastrenta Ottavio, in data 21 marzo 1984 e iscritta al n. 3445 del registro delle imprese del Tribunale di Aosta.

Con lo stesso provvedimento è stato nominato commissario liquidatore il sig. Imperial Pierpaolo, residente in Gressan (Aosta), frazione Chez Le Ru n. 14/*A*.

95A1084

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina è vacante il posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

1) laboratorio di metodologie botaniche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'esecutività del trasferimento è subordinata all'accreditamento da parte del M U.R.S.T. dei fondi per la corresponsione degli emolumenti al professore trasferito.

95A1087

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

settore scientifico disciplinare: A02A «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo dei fondi necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

95A0961

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 26 gennaio 1995).

Nel decreto legislativo specificato in epigrafe, pubblicato nel sopra citato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 17, comma 1, dove è scritto «... per le violazioni amministrative previste dal presente *titolo*...», leggasi: «... per le violazioni amministrative previste dal presente *capo*...»;

all'art. 18, al comma 1, dove è scritto «1. Le disposizioni del presente *titolo*», leggasi: «1. Le disposizioni del presente *capo*» ed al comma 2 dello stesso articolo, dove è scritto: «2. Per quanto non espressamente previsto nel presente *titolo*...»; si legga: «2. Per quanto non espressamente previsto nel presente *capo*...»;

all'art. 19, comma 1, dove è scritto: «1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente *titolo*,», leggasi: «1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente *capo*,»;

all'art. 25, comma 2, dove è scritto: «2. Le norme di questo *titolo*», leggasi: «2. Le norme di questo *capo*».

95A1121

Comunicato relativo all'avviso di vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia dell'Università di Brescia da coprire mediante trasferimento. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 1995)

Nell'avviso citato in epigrafe, a pag. 28, seconda colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «... si comunica che presso la facoltà di *economia e commercio* dell'Università di Brescia ...», leggasi «... si comunica che presso la facoltà di *medicina e chirurgia* dell'Università di Brescia ...».

95A1154

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 3 0 9 5 *

L. 1.300